

## **STATUTO**

### **“ASSOCIAZIONE ANVER – ASSOCIAZIONE VERNICIATURA INDUSTRIALE”**

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione**

1.1. Ai sensi del Codice Civile e delle leggi in materia, è costituita l'Associazione denominata “ANVER – ASSOCIAZIONE VERNICIATURA INDUSTRIALE. Tale denominazione, anche solo come “ANVER”, dovrà essere utilizzata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

#### **Articolo 2**

##### **Sede**

2.1. La sede legale dell'Associazione è stabilita in Vimercate (MB), via Torri Bianche n. 3P. Essa potrà essere variata o cambiata con deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne darà tempestiva comunicazione a tutti i soci. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie nella nazione della creazione o all'estero. Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello Statuto.

#### **Articolo 3**

##### **Durata**

3.1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con le modalità previste nel presente Statuto.

#### **Articolo 4**

##### **Scopi e finalità**

L'associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere e favorire iniziative di carattere tecnico culturale amministrativo finanziario rivolgendosi a soggetti privati, imprenditori, aziende che operano nel settore della verniciatura e dei trattamenti di finitura in genere. Riunisce **utilizzatori** di vernici, impianti, apparecchiature dedicate alla verniciatura e al trattamento delle superfici e di

finitura, allo scopo di fornire ai propri associati servizi reali, interventi di ottimizzazione, consulenza e assistenza, supporti organizzativi, coordinamento delle risorse, attività di formazione e di sviluppo coordinato delle capacità tecnologiche, informative ed economiche del settore.

Pertanto, l'Associazione ha i seguenti scopi:

- La difesa degli interessi degli imprenditori di verniciatura artigianale e della piccola, media e grande industria;
- Creazione di motivi di vera collaborazione tra verniciatori conto terzi e in proprio;
- La circolazione tempestiva di ogni tipo di informazione tecnica, ecologica di protezione ambientale, economica, finanziaria;
- La diffusione delle conoscenze relative ai costi dei processi di verniciatura;
- Il coinvolgimento di produttori di vernici, inchiostri, apparecchiature e impianti di verniciatura, finitura e decorazione, e loro utilizzatori nell'esecuzione di studi riguardanti argomenti di comune interesse;
- La divulgazione agli associati dei risultati ottenuti da enti normativi italiani ed esteri a favore della qualità di finitura per la crescita del mercato internazionale del settore;
- Il dialogo costruttivo e collaborativo con le autorità amministrative e di controllo dello Stato, delle Regioni, delle USL e così via, a mezzo di un organo tecnico ad hoc;
- Creare un organismo di assistenza finanziaria e di informazione creditizia;
- La formazione di tecnici specializzati nella conduzione dei processi di verniciatura, decorazione e finitura in genere e di operai verniciatori capaci di apportare un vero contributo al lavoro manuale nella finitura dei manufatti;
- Diffondere le conoscenze, allo stato attuale dell'arte, relative ai processi di verniciatura mediante pubblicazioni, convegni, tavole rotonde e così via;
- Mantenere rapporti tecnici informativi con associazioni, enti pubblici e privati, organi governativi o terzi, italiani ed esteri.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di:

- a) Definire e difendere la qualità della verniciatura;
- b) Realizzare campagne promozionali tramite la redazione e pubblicazione sulla stampa periodica e quotidiana di notizie, articoli, rapporti e quanto altro sia utile all'informazione di carattere tecnico e divulgativo;
- c) Organizzare congressi, tavole rotonde e ogni altra iniziativa nell'ambito delle pubbliche relazioni atte al raggiungimento dello scopo sociale;
- d) Realizzare campagne pubblicitarie istituzionali sulla verniciatura e/o sugli impieghi dei manufatti verniciati;
- e) Nominare in seno agli organismi internazionali i propri qualificati esponenti;
- f) Creare, amministrare o sovvenzionare opere professionali, laboratori, opere di educazione scientifica, corsi di aggiornamento tecnico e professionale per gli utilizzatori e pubblicazioni interessanti la categoria;
- g) Prestare consulenza in merito a tutte le controversie inerenti alla specialità;
- h) Creare e depositare marchi di qualità e di appartenenza dell'associazione;
- i) Promuovere la formazione di gruppi di lavoro, non limitati ai soli soci, a livello tecnico e scientifico sui problemi specifici del settore;
- j) Predisporre un centro di documentazione al servizio dei soci e degli enti interessati;
- k) Provvedere all'acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, materiale di vario interesse tecnico a beneficio degli associati;
- l) Orientare i soci e il pubblico sugli acquisti di pubblicazioni di loro interesse. Gli associati potranno inoltre collaborare alla redazione e all'edizione di pubblicazioni e notiziari periodici e non periodici relativamente a indagini, ricerche, studi, bibliografie, convegni o altro

fatto, evento, lavoro e attività inerente allo scopo sociale, sulle pubblicazioni della Rivista del Colore, Media Partner ufficiale e Segreteria operativa dell'Associazione. Per i predetti scopi l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale o nazionale e internazionale, con organismi, movimenti o associazioni interessati alle sue stesse attività. Potrà ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi tipo previsto dalle vigenti leggi nazionali e regionali e offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

- m) Esercitare, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;

## **Articolo 5**

### **Soci**

5.1. Tra i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

5.2. Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente Statuto, quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Per le persone giuridiche, l'adesione avviene nella persona di un solo rappresentante designato dal soggetto interessato. Il numero dei Soci è illimitato.

## **Articolo 6**

### **Criteri di ammissione dei Soci**

6.1. Possono aderire all'Associazione, tutte le persone fisiche e giuridiche, senza distinzione alcuna, che condividano gli scopi e le finalità e chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, a fronte del versamento della quota sociale. E intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

6.2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'aspirante Socio. Il Consiglio Direttivo esamina le domande degli aspiranti Soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento della domanda di iscrizione o sul suo diniego senza obbligo di motivazione

6.3. Alla deliberazione positiva della domanda di ammissione fa seguito l'iscrizione nel Registro dei Soci.

## **Articolo 7**

### **Perdita della qualifica di Socio**

7.1. La qualità di Socio si perde:

- per recesso, dimissioni volontarie o per decesso del Socio. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

- per esclusione: il Socio può essere escluso dall'Associazione per motivi seguenti:

a. per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale, o versamento della quota associativa o del contributo per l'esercizio sociale in corso;

b. per comportamento indegno contrastante con gli scopi dell'Associazione e con gli obiettivi statutari;

c. per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;

d. per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.

7.2. L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione deve essere comunicata all'Assemblea e ratificata dalla stessa nel corso della prima riunione utile; deve altresì obbligatoriamente essere comunicata per iscritto all'interessato. Il Socio in tal caso può ricorrere entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea. La mancata presentazione

del ricorso entro tale termine (trenta giorni) comporta l'accettazione della deliberazione di esclusione.

7.3. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate, delle donazioni e/o lasciti effettuati in favore dell'Associazione.

7.4. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo, o di qualsiasi lascito, quote o beneficenza in denaro.

## **Articolo 8**

### **Diritti dei Soci**

8.1. Tutti i Soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le attività, iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- di partecipare alle Assemblee con diritto di parola e di voto;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre all'Assemblea, al Consiglio Direttivo;
- di essere informati sulla vita dell'Associazione.

8.2. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali. In sede di Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto. Le persone giuridiche possono delegare, per iscritto, un proprio rappresentante.

## **Articolo 9**

### **Doveri dei Soci**

9.1. Ogni Socio ha l'obbligo di:

- osservare le norme e il regolamento del presente Statuto;
- cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

- tenere una condotta irreprensibile ed astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea entro il termine stabilito; tali quote o contributi non sono intrasmissibili, né restituibili anche in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

9.2. Ogni Socio può inoltre:

- usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

9.3. La quota associativa deve essere versata al momento dell'iscrizione e, in caso di rinnovo, entro il 31 marzo di ogni anno.

## **Articolo 10**

### **Organi dell'Associazione**

10.1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente Onorario;
- Il Presidente;
- il Vicepresidente/Segretario;
- il Tesoriere;

10.2. Per lo svolgimento delle cariche associative può essere prevista, da parte del Consiglio Direttivo, la corresponsione di emolumenti, oltre al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

10.3. A garanzia della democraticità e trasparenza della struttura dell'Associazione, si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;

- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'Assemblea dei Soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti

## **Articolo 11**

### **Assemblea**

11.1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

11.2 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di mancanza, da un componente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

11.3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata o pec certificata o mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

11.4. L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in luogo diverso o in videoconferenza specificando nella convocazione il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro, nonché l'ordine del giorno.

11.5. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun Socio spetta un solo voto. Non è ammesso l'intervento per delega, salvo per i rappresentati delle persone giuridiche. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, di persona o tramite videoconferenza.

11.6. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni in Assemblea è ammessa una unica delega per rappresentanza conferita ad altro Socio avente diritto di voto.

11.7. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consiglio Direttivo. La convocazione, che deve essere esposta nella sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere luogo dell'incontro, la data e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione e può effettuarsi sia in persona che in videoconferenza.

11.8. L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i Soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente su tutte le questioni all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

11.9. Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a. eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
- b. deliberare sui programmi dell'Associazione e approvare i bilanci consuntivi; deliberare in genere su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

11.10. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

11.11. L'Assemblea in sede Straordinaria può essere convocata, con le medesime modalità previste da quella Ordinaria, dal Consiglio Direttivo oppure su domanda di un terzo dei soci, ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

11.12. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle trasformazioni dell'Associazione, sulle richieste di modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla eventuale nomina di uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

11.13. Per la modifica dello Statuto l'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di oltre 2/3 dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

11.14. Per lo scioglimento dell'Associazione e per l'eventuale nomina dei Liquidatori occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci presenti.

11.15. La delibera dell'Assemblea con la quale è stato deciso lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli associati con le modalità di cui al punto 11.14.

11.16. L'Associazione prevede espressamente l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

11.17. Tutte le comunicazioni ai soci e provenienti dai soci possono avvenire tramite pec certificata.

## **Articolo 12**

### **Consiglio Direttivo**

12.1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. Esso è composto dal Presidente, dal Presidente Onorario e da 5 (cinque) consiglieri. I membri del Consiglio restano in carico per 5 (cinque) anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

12.2. All'interno del Consiglio Direttivo possono essere nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

12.3. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

a. Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

- b. Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- c. Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- d. La redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- e. La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- f. La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g. La fissazione delle quote sociali;
- h. La facoltà di nominare, tra i Soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- i. La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- l. La delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- m. L'assegnazione di compiti particolari ai Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, ma senza diritto di voto.

#### 12.4. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. Istituire sedi territoriali, succursali, uffici di rappresentanza e simili; definire le modalità di pagamento delle quote e la percentuale da attribuire alle sedi territoriali;
- b. Curare l'applicazione delle deliberazioni dell'Assemblea, sovrintendendo agli indirizzi dell'Associazione e, su proposta del Presidente, deliberare in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- c. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sui casi di recesso, stabilire le quote dovute dai Soci e fare quanto altro necessario per la realizzazione delle finalità statutarie;
- d. Ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

12.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

12.6. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto o a mezzo e-mail o altri strumenti elettronici da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

12.7. In caso di urgenza, per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

12.8. In caso di urgenza, è ammessa la convocazione per telefono, da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

12.9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o da un Consigliere designato dai presenti.

12.10. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono costituite da processo verbale.

12.11. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

12.12. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

12.13. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare, entro il termine di quindici (15) giorni, l'Assemblea Straordinaria, da tenersi entro i successivi trenta (30) giorni, curando l'ordinaria amministrazione.

## **Articolo 13**

### **Il Presidente Onorario**

13.1. Il Presidente Onorario è colui che ha avuto l'idea dell'Associazione e ha fondato la medesima, avviando l'attività dell'Associazione e individuando i soci fondatori. Il

Presidente Onorario viene nominato dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

13.2. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione ma può partecipare, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

13.3. Il Presidente Onorario resta in carica fino al momento delle sue dimissioni. In seguito, è facoltà dell'Assemblea dei Soci nominare un altro Presidente Onorario, fra i soci medesimi, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi.

## **Articolo 14**

### **Presidente**

14.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

14.2. Il Presidente ha la firma, la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;

14.3. Il Presidente:

a. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

b. Cura l'attuazione dei programmi dell'Associazione eventualmente anche con la stipula di contratti e convenzioni con terzi;

c. Ha facoltà di instaurare rapporti con istituti di credito e accendere conti correnti bancari con poteri di firma, effettuando movimenti e operazioni per conto dell'Associazione e relative all'Associazione stessa;

d. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

## **Articolo 15**

### **Vicepresidente/Segretario/Tesoriere**

15.1. Il Vicepresidente assiste il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso d'impedimento, di dimissioni, o di decesso.

15.2. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Il Segretario veglia sul buon funzionamento dell'Associazione; ne redige i verbali e li firma con il Presidente; li tiene aggiornati, con la collaborazione del Tesoriere;

provvede alla convocazione di Consigli ed Assemblee; cura la diffusione delle notizie inerenti all'Associazione presso i Soci ed all'esterno.

15.3. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

15.4. Il Segretario è responsabile del Registro dei Soci e provvede ad aggiornarlo prendendo visione delle dimissioni, esclusioni, decessi dei Soci e verificando il versamento delle quote sociali. E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

15.7. Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha l'obbligo di tenere e di aggiornare i libri contabili e di redigere annualmente il rendiconto consuntivo.

## **Articolo 16**

### **Revisore dei Conti**

16.1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Revisore dei Conti, che può essere anche membro esterno all'Associazione. Il Revisore, che dura in carica tre anni, salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei Soci, veglia sull'Associazione dal punto di vista finanziario e ha il compito di verificare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

## **Articolo 17**

### **Patrimonio dell'Associazione e risorse economiche**

17.1. L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;
- quote annuali dei Soci;
- rendite patrimoniali;

- contributi volontari, erogazioni di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- beni immobili, mobili registrati e mobili derivanti da lasciti testamentari, donazioni e legati;
- proventi da eventuali attività produttive marginali connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative e proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi;
- entrate derivanti da iniziative e manifestazioni che saranno intraprese dall'Associazione;
- contributi di organismi ed enti nazionali o internazionali;
- ogni altra entrata che occorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dalle leggi vigenti in materia.

17.2. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 18**

### **Bilancio d'esercizio**

18.1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

18.2. Il primo esercizio sociale avrà termine il 31.12.2021.

18.3. Nel bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, tutti i proventi o i lasciti a qualsiasi titolo ricevuti dall'Associazione e tutte le spese effettuate.

18.4. Il bilancio consuntivo annuale viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.

## **Articolo 19**

### **Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio**

19.1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dall'Assemblea convocata in forma straordinaria e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti come all'articolo 11.14.

19.2. L'Assemblea nominerà anche i Liquidatori.

19.3. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni operanti in medesimo o analogo settore.

## **Articolo 20**

### **Comunicazioni**

20.1. Tutte le comunicazioni relative all'associazione potranno essere validamente effettuate mediante invio di email o pec certificata a tutti i soci.

## **Articolo 21**

### **Disposizioni generali**

21.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.